



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 152 delib.

data 19/09/2012
SPEDIZIONE

N. prot. gen.

data

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTERESSE E
CONVENZIONE SPECIALE TRA IL COMUNE
DI BELVEDERE MARITTIMO E L'ASSENTA
DEL TERRITORIO DI COSENZA

L'anno duemila DODICI, il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE

alle ore 19.30., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico — Sindaco	X	
2)	D'APRILE	Mario — Assessore	X	
3)	SPINELLI	Vincenzo — »		X
4)	CESAREO	Carlo — »	X	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo — »	X	
6)	FILICETTI	Giuseppe — »		X
7)	CAMPILONGO	Ciriaco — »		X
TOTALE			4	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DOCT. SILVIO BASTARDI

LA GIUNTA COMUNALE

LAGIUNTA COMUNALE

PREMESSO

_ Che con deliberazione di C.C. n. 89 del 10/05/2000, veniva richiesto all'Agenzia del Territorio di Cosenza l'attivazione di uno sportello decentrato per l'espletamento dei servizi catastali presso il Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 approvato il protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello decentrato per i servizi Catastali.

_ Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 28/08/2003 si approvava lo schema del protocollo d'intesa e lo schema di convenzione tra il comune di Belvedere Marittimo e l'Agenzia del Territorio di Cosenza ai fini della convenzione dell'attuale sportello catastale decentrato in "autogestito", con le modalità di cui all'art.11 del D.P.R.305/1991, con la quale consentiva all'Ente di dare ai cittadini un servizio più completo e soddisfacente;

_ Che l'art.6, commi 5-septies e seguenti, del decreto - legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto.

_ Che il comma 5-ter del medesimo art. 6 dispone, peraltro, che le visure catastali effettuate dagli Enti locali per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche e in regime convenzionale, permangono in esenzioni dai tributi; la medesima esenzione è stata prevista, innovando il previgente quadro normativo, anche per la consultazione della banca dati ipotecaria;

_ che la nuova disciplina prevede il pagamento delle visure catastali da parte di utenze private e professionali;

VISTA la nota dell'agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Cosenza, prot. 7325 del 29 agosto 2012, in atti prot. 16500 del 31 agosto 2012, avente ad oggetto "Proseguimento del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991;

CONSIDERATO che per effetto della sprovvista normativa, a partire dal prossimo mese di ottobre, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto essere riscossi dagli Enti locali e riversati all'Erario siano esse rilasciate presso gli uffici provinciali dell'Agenzia ovvero presso gli sportelli catastali decentrati attivati nei Comuni interessati.

DATO ATTO che al fine di garantire la continuità operativa dello sportello catastale decentrato è necessario procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati mediante la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa per la prosecuzione dell'attività dello sportello decentrato, nonché alla sottoscrizione della convenzione speciale, di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con la quale sono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'erario dei tributi speciali catastali;

VISTO lo schema di Protocollo D'Intesa, nonché lo schema della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.305/1991 allegate alla nota dell'Agenzia del Territorio del 29 agosto 2012 che si allega alla presente deliberazione;

RITENUTO che il Comune di Belvedere Marittimo intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 09/settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;

RITENUTO doveroso e conveniente per l'Ente approvare il nuovo Protocollo d'intesa e la Convenzione Speciale per il proseguimento dello sportello catastale autogestito;

VISTO il D.Lgs n 267/2000

VISTO il parere espresso a termine del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs n 267 del 18 agosto 2000, inserito in calce al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale

DELIBERA

LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono presupposti e motivazione;

DI MANTENERE ATTIVO il servizio offerto alla cittadinanza con lo sportello catastale autogestito;

DI APPROVARE lo schema di **PROTOCOLLO D'INTESA**, lo schema di **CONVENZIONE SPECIALE** e lo schema di garanzia fideiussoria bancaria / assicurativa, tra il Comune di Belvedere Marittimo e l'Agenzia del Territorio alle condizioni riportate nei citati documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per la prosecuzione dell'attività di sportello;

DI RICONFERMARE e NOMINARE il dipendente geom. Francesco Marra, quale "Responsabile per la gestione del collegamento"

DI PROVVEDERE a costituire, a garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione Speciale, apposita fidejussione assicurativa e/o bancaria dell'importo di € 5.000,00 per la prosecuzione dell'attività di sportello catastale autogestito per l'intera durata della convenzione di che trattasi;

DI DARE ATTO che la polizza fidejussione assicurativa e/o bancaria di €5.000,00 potrà essere incrementata ai sensi dell'art. 7- Monitoraggio del Protocollo D'Intesa;

DI DEMANDARE il Responsabile del Servizio Tecnico a svolgere tutti gli atti necessari e susseguenti per la definizione del presente atto ivi compreso la firma del Protocollo D'Intesa e la Convenzione Speciale;

DI STABILIRE che lo sportello sarà aperto al pubblico negli orari di apertura al pubblico compatibilmente con le esigenze degli Uffici;

LA PRESENTE DELIBERAZIONE viene dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge (art.134 comma 4° D. Lgs 2000).

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO TECNICO

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 19/09/2012

f.to SCALIVINO ANTONIO

MARIA FRANCESCA

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

f.to

Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

f.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

f.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to PORT. SILVIO BASTARDI

f.to INT. ENRICO GRANATA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 20/09/2012 al 05/10/2012 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 1090 Reg. Pub.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li 20/09/2012

f.to I.D. DANIELE PONTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 20/09/2012

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ È stata inserita nell'elenco in data 20/09/2012 Prot. N. 17555 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li 20/09/2012

f.to I.D. DANIELE PONTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Presidenza Municipale, li

20 SET. 2012



COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza

31 AGO 2012

Prot. N° 16500

Cosenza, 29 agosto 2012

Prot. n° 1325

Allegati: 3

Al Sindaco del Comune di
BELVEDERE MARITTIMO

Oggetto: Prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art.11 del D.P.R. n. 305/1991.

Gentile Sindaco,

come noto, l'articolo 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto.

Il comma 5-ter del medesimo art. 6 dispone, peraltro, che le visure catastali effettuate dagli Enti locali per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche e in regime convenzionale, permangono in esenzione dai tributi: la medesima esenzione è stata prevista, innovando il previgente quadro normativo, anche per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria.

Alla luce di quanto sopra, la nuova previsione concernente il pagamento delle visure catastali si applica alle consultazioni richieste dall'utenza privata e professionale, siano esse rilasciate presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia ovvero presso gli sportelli catastali decentrati attivati nei Comuni interessati.

Ne consegue che, per effetto della sopravvenuta normativa, a partire dal prossimo mese di ottobre, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario. Si sottolinea, peraltro, che, per l'accesso al servizio telematico da parte del Comune, non è previsto il pagamento di alcun canone annuale, ma solo il riversamento dei tributi speciali connessi alle visure effettuate.

Si ritiene opportuno rammentare, inoltre, che, nell'ambito del nuovo regime impositivo, ai sensi dell'art. 6, comma 5-quater, del citato decreto legge n. 16 del 2012, permane in forma gratuita l'accesso ai servizi di consultazione della banca dati catastale, quando la stessa viene richiesta dai soggetti titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili.



In sede di prima applicazione, la predetta modalità di consultazione potrà essere fornita, transitoriamente, esclusivamente presso gli Uffici provinciali di questa Agenzia.

Solo con il perfezionamento delle procedure telematiche, che permetteranno la correlazione della titolarità del bene immobile con il legittimo proprietario, si potrà procedere, con decreto direttoriale, alla estensione della predetta procedura anche alle postazioni comunali.

Tanto esposto, questo Ufficio, nello spirito di massima collaborazione con codesto Ente locale, al fine di mantenere attivo lo sportello in argomento, sottopone all'attenzione della S.V. l'allegato schema di Protocollo d'intesa, da formalizzare unitamente alla relativa Convenzione speciale.

Infatti, al fine di garantire la continuità operativa dello sportello catastale decentrato, aperto presso la sede di codesto Ente, è necessario che codesta Amministrazione proceda alla sottoscrizione, previa apposita deliberazione, del nuovo Protocollo d'intesa per la prosecuzione dell'attività dello sportello sopraindicato, nonché alla sottoscrizione della convenzione speciale, di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, con la quale sono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'erario dei tributi speciali catastali.

Nel trasmettere gli schemi dei citati protocollo d'intesa e convenzione speciale, si invia altresì lo schema di fideiussione bancaria/assicurativa, prevista dalla stessa convenzione. L'importo cauzionale della predetta fideiussione è di € 5.000,00.

Una copia della delibera, unitamente a una copia della ricevuta della cauzione/fideiussione, dovrà essere inviata in formato digitale alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali, a questo Ufficio e, per conoscenza, alla Direzione regionale.

La Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali, effettuata l'istruttoria, autorizzerà la stipula del nuovo Protocollo d'intesa. All'atto della sottoscrizione del citato Protocollo, codesto Ente dovrà consegnare a questo Ufficio, che lo conserverà fino alla scadenza del citato Protocollo, l'originale della fideiussione.

In seguito alla sottoscrizione del Protocollo in argomento, questa Agenzia provvederà alla conferma dell'abilitazione informatica dell'attuale "Responsabile per la gestione del collegamento", ovvero, in caso di nuova designazione da parte della S.V., all'abilitazione del nuovo Responsabile. Resta inteso che il Responsabile dovrà procedere, a sua volta, all'abilitazione degli operatori comunali incaricati, nel limite massimo di *password* assegnate a codesto Ente, nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo medesimo.



Per l'esecuzione delle visure per compiti istituzionali, i Comuni continueranno invece ad utilizzare gli esistenti profili D1 o D2 della convenzione prevista dal decreto direttoriale 18 dicembre 2007, disponibile all'indirizzo *internet*:

<http://www.agenziaterritorio.it/?id=6263>.

Per ogni ulteriore chiarimento, la S.V. potrà prendere contatti con questo Ufficio provinciale, nella persona del Signor Battista Napoli (tel. 0984 398711 - interno 325, e-mail: battista.napoli@agenziaterritorio.it).

PER IL DIRETTORE
(Cristiano Costantini)

IL DIRIGENTE
Responsabile Settore Servizi all'Utenza
(Francesco Ciano)

www.AlboPretorionline.it



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DEL TERRITORIO e

PER LA **PROSECUZIONE** IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELL'ATTIVITÀ DELLO
SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE/COMUNITÀ
MONTANA DI _____, IN VIA _____ N. ____

L'anno _____ (_____), il giorno _____, del mese di _____,
presso la sede dell'Ufficio Provinciale di _____, tra l'Agenzia del Territorio,
rappresentata dal _____, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di
_____ ed il Comune/la Comunità montana di _____, rappresentato/a da
_____, nella sua qualità di _____, delegato alla stipula del presente
atto con Deliberazione _____ n. _____ in data ____/____/____ esecutiva ai
sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;



7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data _____, presso il Comune/Comunità montana di _____ è attivo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. la nuova normativa, di cui al precedente punto 10, comporta, la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati;
12. il Comune/la Comunità montana di _____ intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
13. il Comune/la Comunità montana di _____ ha già messo a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
14. l'Agenzia del Territorio ed il Comune/la Comunità montana di _____ hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
15. pertanto, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data _____ e sopra richiamato, viene sostituito dal presente atto a tutti gli effetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia del Territorio e il Comune/la Comunità montana di _____ si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Art. 1

Gestione

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune/della Comunità montana di _____, previa formazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

L'Agenzia del Territorio si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

Art. 2

Servizio

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di dell'Agenzia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.



Art. 4

Attrezzature

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 5

"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avverrà mediante piattaforma SISTER. Il "Responsabile della gestione del collegamento", dipendente dall'Ente locale contraente, nominato con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dall'Ente stesso, può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nella nota di autorizzazione alla stipula del presente atto, nonché procedere alla loro disabilitazione.

Art. 6

Documentazione

Al fine di procedere all'abilitazione del "Responsabile della gestione del collegamento" alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia del Territorio, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del "Responsabile della gestione del collegamento" inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione centrale Catasto e cartografia, Area Relazioni enti locali e, per conoscenza, alla Direzione regionale ed all'Ufficio provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "Responsabile", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.



Art. 7
Monitoraggio

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ufficio provinciale, dal relativo agente contabile e dal "Responsabile della gestione del collegamento", da trasmettere alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Art. 8
Durata

Il presente protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello della stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunità montana
Il Sindaco/Il Presidente

Prot.

del

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dell'Ufficio provinciale di _____, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune (ovvero la Comunità Montana) di _____

prov. di _____

Via/Piazza _____

rappresentato da _____

nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che in data _____ l'Agenzia del Territorio ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
3. come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. VI del D.P.R. 305/1991;
4. l'ente locale, con nota del _____ ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del Territorio la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del Territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle

...ime versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di.....dell'Agenzia del Territorio.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di.....dell'Agenzia del Territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fidejussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta

oltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia del Territorio

Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunità montana

Il Sindaco/Il Presidente

Schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

Luogo e Data _____

Protocollo n.° _____

Spett.le

AGENZIA DEL TERRITORIO

Largo Leopardi 5,

00185 - ROMA

Premesso che:

- tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di _____ verrà stipulata la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005;

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di € _____ (€ _____), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005.

Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

_____ - Sede Legale:
_____ Capitale Sociale
_____ Registro Imprese di _____
€ _____ - Codice Fiscale _____ - Partita
n. _____ - Codice A.B.I. _____ - Numero
I.V.A. _____ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: _____
Iscrizione Albo Banche: _____ Appartenente al Gruppo Bancario
_____ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: _____
ovvero la compagnia assicurativa _____ con Sede
Legale _____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ iscritta all'Albo Imprese n. _____
cod. ISVAP n. _____ appartenente al Gruppo
assicurativo _____
e per essa la Filiale/Agenzia di _____ in persona del
sottoscritto _____, debitamente autorizzato in forza dei poteri

conferiti con _____, nella sua qualità di _____, si costituisce fideiussore nell'interesse del Comune di _____ a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di € _____ (€ _____), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di € _____ (€ _____), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata A.R. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di stipula della convenzione di cui in premessa ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa. Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE